



IL SINDACATO DEI CITTADINI

## **Breve analisi della circolare INPS 129 del 2019 su Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Riflessi pensionistici**

Nella circolare (n°129), del 4 ottobre 2019, l'INPS fornisce istruzioni al fine di garantire il corretto calcolo della contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco sindacale, con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.

Le istruzioni fornite con la circolare sono state rese necessarie per completare il processo di armonizzazione delle prassi amministrative afferenti le diverse gestioni previdenziali riferite alla citata contribuzione aggiuntiva.

In particolare, viene analizzata la natura della contribuzione aggiuntiva, la determinazione della relativa base imponibile e le modalità ed i termini entro cui provvedere al versamento. Infine vengono illustrati i riflessi pensionistici nel caso in cui il lavoratore interessato sia iscritto a Fondi esclusivi o sostitutivi gestiti dall'INPS.

### **1. Accesso al versamento della contribuzione aggiuntiva da parte dell'Organizzazione Sindacale.**

Per procedere al versamento della contribuzione aggiuntiva nel caso del lavoratore in **aspettativa sindacale** è necessario che:

- il lavoratore è tenuto a presentare l'istanza di riconoscimento dell'accredito della contribuzione figurativa, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l'aspettativa;
- l'Organizzazione sindacale è tenuta a presentare domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza fra la somma corrisposta per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accredito della contribuzione figurativa. La domanda di autorizzazione va inoltrata all'INPS in tempo utile a consentire l'istruttoria da parte dell'Istituto, ossia non oltre il 30 settembre dell'anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l'aspettativa.

Per procedere al versamento della contribuzione aggiuntiva nel caso di lavoratore in **distacco sindacale** è necessario che:

- il datore di lavoro emetta il provvedimento di riconoscimento del collocamento in distacco a favore del lavoratore;
- l'Organizzazione sindacale è tenuta a presentare domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione. La domanda di autorizzazione va inoltrata all'INPS in tempo utile a

consentire l'istruttoria da parte dell'Istituto, ossia non oltre il 30 settembre dell'anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratto il distacco sindacale.

In generale, alla richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva a favore del lavoratore, le Organizzazioni sindacali devono allegare la seguente documentazione:

- regolamento vigente adottato dall'Organizzazione sindacale;
- atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale, con indicazione della durata e dell'importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato;
- eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità, ovvero di corrispondere un importo inferiore rispetto a quello indicato dallo stesso Regolamento per lo svolgimento dell'incarico sindacale;
- certificazione unica;
- per i dipendenti pubblici, certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell'imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.

Si precisa che **le Organizzazioni sindacali dovranno inoltrare annualmente la richiesta di autorizzazione per ogni lavoratore** per il quale si intenda versare la contribuzione aggiuntiva, indipendentemente dalla gestione previdenziale alla quale risulta iscritto il lavoratore.

## **2. La base imponibile ai fini della determinazione della contribuzione aggiuntiva**

Per la corretta individuazione della base imponibile della contribuzione aggiuntiva è necessario distinguere tra le fattispecie di aspettativa sindacale e distacco sindacale.

Con riguardo all'**aspettativa sindacale**, la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall'eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall'Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accreditamento della contribuzione figurativa. Si precisa inoltre che, nel caso di aspettativa sindacale, il corretto importo della contribuzione aggiuntiva per il singolo lavoratore deve essere determinato tenendo conto che "i contributi figurativi da accreditare devono essere commisurati alla retribuzione della categoria posseduta dall'interessato all'atto del collocamento in aspettativa, di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica".

Nel caso di **distacco sindacale**, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall'Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco.

Inoltre, **sia per la fattispecie di aspettativa sindacale sia per quella di distacco sindacale**, la contribuzione aggiuntiva deve essere calcolata esclusivamente sull'importo degli emolumenti e delle indennità erogate per lo svolgimento dell'incarico specifico assegnato e nella misura in cui detti emolumenti siano stati effettivamente corrisposti al soggetto beneficiario della contribuzione aggiuntiva.

Sotto altro profilo, per la **determinazione dell'imponibile contributivo** non si applicano le disposizioni di cui al T.U. delle imposte sui redditi. Per le medesime ragioni, le somme imponibili non vanno adeguate ai minimi di legge.

**Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo,** anche l'imponibile della contribuzione aggiuntiva è soggetto al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, per la determinazione delle somme imponibili si dovrà tener conto dell'importo della retribuzione figurativa (in caso di aspettativa sindacale) e della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro (in caso di distacco sindacale); le indennità e gli emolumenti corrisposti al sindacalista oltre il massimale così calcolato non sono assoggettabili a contribuzione aggiuntiva.

Qualora l'importo (o parte di esso) da assoggettare a contribuzione aggiuntiva, sommato alla retribuzione figurativa o, nell'ipotesi di distacco sindacale, alla retribuzione assoggettata a contribuzione, ecceda il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, sull'eccedenza è dovuto il contributo addizionale dell'1%. Sono fatte salve le diverse disposizioni che regolano la contribuzione nei singoli Fondi.

**Per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS) ed ai Fondi Ferrovie dello Stato ed ex Ipost,** l'imponibile contributivo legato alla contribuzione aggiuntiva non è assoggettabile alla maggiorazione del 18%.

### **3. Automaticità delle prestazioni**

**Il principio dell'automaticità delle prestazioni non trova applicazione** nella fattispecie della contribuzione aggiuntiva per aspettativa o distacco sindacale, ma a seguito di inoltro facoltativo della domanda. Per questo, **la contribuzione aggiuntiva non ha carattere obbligatorio ed è rinunciabile.**

Si deve inoltre considerare che la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non dà quindi luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.

### **4. Determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi (comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS. Compensi fissi e continuativi.**

La contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, al Fondo Ferrovie dello Stato ed al Fondo di Quiescenza Poste è valorizzata sia ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d. quota A), sia ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b) (c.d. quota B).

Ai fini del computo della c.d. quota A di pensione occorre che gli emolumenti soddisfino entrambi i caratteri della **"fissità"** e **"continuità"**:

Il carattere della **"fissità"** è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell'incarico è determinata **nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell'incarico.**

Il carattere della “**continuità**” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità è stata versata, **per l’intera durata dell’incarico**, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena.

I caratteri della “fissità” e “continuità” devono essere accertati con riferimento all’ultimo incarico sindacale svolto. In caso di emolumenti e indennità corrisposti per più incarichi sindacali, svolti contemporaneamente dallo stesso soggetto e conferiti dalla stessa Organizzazione sindacale, deve essere preso in considerazione l’emolumento e l’indennità di maggiore importo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile di cui alla quota A) di pensione.

Da ultimo si chiarisce che gli emolumenti e le indennità corrisposti dal sindacato ma non valorizzabili in quota A), per carenza dei requisiti della “fissità” e “continuità” oppure per superamento del limite previsto dal Regolamento, rilevano ai fini della determinazione della quota B di pensione e della quota calcolata con il sistema contributivo nel limite dell’importo indicato della certificazione unica, sui quali è stata versata la contribuzione aggiuntiva.

## **5. Modalità operative**

### *a. Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni private*

L’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni private, ove non disponga già di matricola con Codice di Autorizzazione “4L”, dovrà chiedere all’INPS il rilascio di apposita matricola (con Codice di Autorizzazione “4L”) finalizzata all’esclusivo versamento di contribuzione aggiuntiva.

La matricola potrà essere utilizzata negli anni successivi anche con riferimento a sindacalisti diversi da quelli per cui era stata richiesta.

Si precisa, tuttavia, che la matricola non potrà essere utilizzata per l’ordinario assolvimento di contribuzione obbligatoria afferente a lavoratori dipendenti del Sindacato.

Ove l’adempimento per contribuzione aggiuntiva si riferisca a lavoratori iscritti a Fondo speciale caratterizzato da CA specifico, la matricola del Sindacato dovrà essere dotata anche del CA proprio del Fondo di appartenenza del lavoratore (ad esempio, “4F” per iscritti FS, “1V” per iscritti ex Ipost).

Ne discende che l’Organizzazione sindacale dovrà dotarsi di tante matricole quanti sono i fondi di appartenenza dei lavoratori a favore dei quali prevede di versare la contribuzione aggiuntiva.

La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalità dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi:

- il Fondo pensionistico di iscrizione;
- l’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale, con indicazione della durata e dell’importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l’eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di

attribuzione dell'incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità;

- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente.

Ogni anno l'Organizzazione sindacale dovrà presentare la richiesta di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva con riferimento ai sindacalisti per i quali intende versare la contribuzione aggiuntiva.

A seguito della verifica di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente, potrà avvenire l'accredito della contribuzione aggiuntiva sulla posizione del singolo lavoratore.

**b. Contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche**

Per i lavoratori collocati in aspettativa o distacco sindacale iscritti alle Gestioni pubbliche, le Organizzazioni sindacali dovranno richiedere all'INPS l'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, allegando:

- l'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sindacale, con indicazione della durata e dell'importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato, con specificazione della relativa carica nonché delle norme statutarie di riferimento;
- l'eventuale delibera sindacale nella quale è indicato il minor importo degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell'atto ufficiale di attribuzione dell'incarico sopra citato, qualora nel Regolamento sia prevista detta possibilità;
- la Certificazione unica;
- il Regolamento sindacale vigente;
- la certificazione attestante la retribuzione virtuale presa a base per il calcolo dell'imponibile contributivo, nei casi di aspettativa non retribuita.

Si precisa altresì che l'Organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva riferita a lavoratori iscritti alle Gestioni pubbliche, i cui dati informativi non risultino già inseriti nella banca dati dell'Istituto, è tenuta a chiedere l'iscrizione all'Area Datori di Lavoro Gestione Pubblica della Direzione centrale Entrate e recupero crediti, fornendo l'indicazione del proprio codice fiscale, la gestione pensionistica a cui è iscritto il dirigente sindacale e la data di inizio iscrizione.

Tale adempimento è preliminare alla richiesta di autorizzazione e non sostitutivo della stessa.

L'Organizzazione sindacale è tenuta, infine, a provvedere alla compilazione e alla trasmissione dell'Uniemens ListaPosPA.

Si riepilogano, pertanto, le varie fasi da seguire:

1. richiesta iscrizione nella Banca Dati GDP;
2. richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva;

3. versamento della contribuzione dovuta;
4. invio Flussi Uniemens ListaPosPA.